

CAPITOLO 1

IL TRUST IN GENERALE

SOMMARIO: 1. La definizione di “trust”. – 2. Il termine “trust” e la sua polisemia (pluralità dei suoi significati). – 3. Le origini del trust. – 4. Il trust negli attuali sistemi di *common law*. – 4.1. (*segue*) Il trust del cd. “modello internazionale”. – 5. I trust espressamente istituiti. – 5.1. Il trust autodichiarato (*rinvio*). – 5.2. Il trust autodestinato (*rinvio*). – 5.3. Il trust di scopo (*rinvio*). – 5.4. Il trust discrezionale (*rinvio*). – 5.5. Il *bare trust* (o trust “nudo”). – 5.6. I trust liberali e i trust commerciali (*rinvio*). – 6. I trust non espressamente istituiti. – 6.1. Gli *implied trust*. – 6.2. I *constructive trust*. – 6.3. I *resulting trust*. – 7. Le caratteristiche del patrimonio vincolato in trust. – 7.1. Il vincolo di destinazione. – 7.2. La separazione (o segregazione) patrimoniale. – 8. Il trust come “regime giuridico” fonte di un “vincolo di destinazione” e non come “soggetto”.

1. LA DEFINIZIONE DI “TRUST”

Non è affatto agevole formulare una definizione soddisfacente della situazione giuridica che viene individuata con l'utilizzo dell'espressione “trust”; e, per onestà intellettuale, si dovrebbe, in effetti, giungere a confezionare una definizione del trust solamente dopo aver svolto l'occorrente indagine circa le condizioni necessarie e sufficienti al cui ricorrere una fattispecie di trust viene in essere⁽¹⁾.

Al riguardo, occorre subito premettere, rispetto a qualsiasi altro ragionamento, che il termine “trust” non può e non deve essere tradotto in italiano (in quanto, traducendolo con “fiducia”, si evocherebbe un istituto giuridico proprio del diritto italiano e del tutto diverso dal trust); e, pure, non è conveniente tradurlo in italiano, in quanto è impareggiabile la comodità di utilizzare un sostantivo di poche lettere, seppur non appartenente alla lingua italiana, per riferirsi a un istituto la cui esatta e

⁽¹⁾ - Cfr. LUPOI, *Si fa presto a dire “trust”*, in *Trust*, 2017, 6, 585.

compiuta definizione è assai articolata e complessa, come appena oltre verrà dimostrato. Indubbiamente, tuttavia, il trust si fonda sulla confidenza del disponente con l'idea che il trustee gli ispira uno spiccato senso di affidabilità circa il conseguimento (mediante lo svolgimento del "programma" indicato disponente stesso nell'atto istitutivo del trust) degli obiettivi cui il trust è preordinato, mediante la gestione del patrimonio che il disponente ha destinato a tale programma e a tali obiettivi, vincolandolo nel trust. Cosicché «[l]a traduzione corretta di "trust" è "affidamento", non "fiducia": "affidamento al trustee", non "fiducia nel trustee"»⁽²⁾.

La necessità di individuare (e di perimetrare)⁽³⁾ la situazione giuridica che viene identificata con l'utilizzo del termine "trust" e su cui si intende riflettere nelle pagine che seguono, impone, tuttavia, di tentare, fin da subito, l'elaborazione di una definizione di "trust", seppur essa (proprio per il fatto di non aver ancora svolto alcuna indagine e alcuna considerazione) si riveli inevitabilmente precoce (e, quindi, con riserva di specificarla meglio, pagina per pagina, nel corso della trattazione che viene svolta nel sèguito dell'intero volume). L'elaborazione di una definizione di trust, infatti, si rende utile, anzitutto, per ragioni di allineamento di vocabolario (e di ragionamento) tra chi parla (o scrive) di trust e chi ascolta (o legge), poiché, se ci si riferisce in modo riassuntivo al trust, occorre necessariamente sapere a "cosa" si sta alludendo (altrimenti, si rischia di "parlare tra sordi"); essa, inoltre, è un'operazione necessaria e imprescindibile al fine di iniziare a precisare l'ambito nel quale una data disciplina normativa (nel caso specifico: quella applicabile al trust nel nostro ordinamento) trovi applicazione, così da individuare quali siano le fattispecie in cui, invece, tale disciplina non possa rendersi applicabile e dispiegare i propri effetti.

Tentare una iniziale definizione della nozione di trust si rende occorrente anche in quanto nel diritto positivo del nostro ordinamento (se si eccettua il recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 per effetto della sua ratifica, disposta con legge 16 ottobre 1989, n. 364)⁽⁴⁾ manca – non solo una legge

⁽²⁾ - LUPOI, *Legiferare sul trust*, in Lupoi (a cura di), *I trust*, in *Il Foro Italiano - gli speciali*, 3/2023, Piacenza, 2023, 197.

⁽³⁾ - La trattazione degli istituti che, nel nostro ordinamento, presentano aspetti di "affinità" o di consonanza con il trust è oggetto del Capitolo 4 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽⁴⁾ - La materia inerente alla Convenzione dell'Aja (e al suo recepimento nel nostro ordinamento) è oggetto di compiuta trattazione nell'apposito Capitolo 2 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

che disciplini organicamente la materia del trust⁽⁵⁾, ma anche – una qualsiasi definizione normativa della nozione di trust: le poche norme della legislazione italiana che menzionano il trust (si pensi all'art. 73⁽⁶⁾, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917, all'art. 1, comma 3⁽⁷⁾, legge 22 giugno 2016, n. 112, all'art. 1, comma 1, e all'art. 4-*bis*, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346⁽⁸⁾) si riferiscono, bensì, al trust, ma, appunto, senza definirlo.

La mancanza di una regolamentazione organica del trust nel diritto positivo italiano provoca la conseguenza che il trust, di solito, non è materia di studio universitario, nemmeno nei suoi dati elementari⁽⁹⁾, con la conseguenza che lo studente di giurisprudenza finisce la sua carriera universitaria probabilmente quasi senza aver mai nemmeno sentito nominare il trust; e con il risultato che, spesso, anche chi opera continuativamente – o si trova a operare episodicamente – nel mondo del diritto (a meno che non abbia compiuto un approfondimento personale della materia del trust o ne abbia fatto esperienza in concreto) non ha una

⁽⁵⁾ - In più occasioni, dalla fine degli anni '90 in avanti, è parso che si fosse giunti a un passo dall'approvazione di progetti di legge tempo per tempo presentati in Parlamento, ma si è poi sempre tutto risolto in un nulla di fatto: cfr. BUSANI, *Un meccanismo multi-uso per i patrimoni*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 novembre 1998; BUSANI, *L'Italia affoga in un mare di progetti*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 marzo 1999; BUSANI, *Il trust trova la regola-base*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 luglio 2005; BUSANI, *Trust in versione flessibile*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 febbraio 2010.

⁽⁶⁾ - L'art. 73, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 (recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"), dispone, infatti, che «[s]ono soggetti all'imposta sul reddito delle società: [...] b) [...] i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [...] c) [...] i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [...] d) [...] i trust [...] non residenti nel territorio dello Stato».

⁽⁷⁾ - La legge 112/2016 (intitolata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare") è stata emanata allo scopo di perseguire della tutela dei soggetti disabili per il tempo in cui i loro familiari non siano più in grado di provvedere alla loro cura e assistenza. L'art. 1, comma 3, legge 112/2016, dispone che «[l]a presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario [...] in favore di persone con disabilità grave [...]».

⁽⁸⁾ - Il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, reca il testo unico delle imposte di successione e donazione. La materia inerente alle implicazioni fiscali del trust è oggetto di compiuta trattazione nell'apposito Capitolo 12 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽⁹⁾ - Ne sia esempio la constatazione che, nella principale opera che illustra gli elementi degli istituti privatistici del nostro ordinamento (TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, edizione 2017) al trust sono riservate solo due (671-672) delle 1501 pagine che compongono il volume, peraltro nell'ambito di un paragrafo (non riservato solamente al trust, ma) dedicato anche alle fattispecie del negozio indiretto e del negozio fiduciario. Ancor peggio va in GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, edizione 2024, ove le pagine in tema di trust non sono neanche due, sulle 1623 (ma scritte in modo assai più fitto, rispetto al "Torrente") che compongono il volume.

benché minima idea di “cosa sia” un trust (oppure, se mai ne abbia una qualche contezza, frequentemente è animato dal preconcetto che si tratti di un “qualcosa” di esotico, di furbesco, se non di fraudolento, specie sotto il profilo fiscale; un “qualcosa” di riservato a titolari di grandi patrimoni o a chi abbia le risorse e le conoscenze utili a ottenere sofisticate consulenze professionali). Insomma, chiunque si avvicini (senza avere una, anche approssimativa, preparazione giuridica) a un volume intitolato, ad esempio, “compravendita”, “donazione”, “società” (o ad altro argomento del quale si abbia una qualche personale “esperienza”) più o meno già ha una (anche assai vaga) idea della materia che il testo in questione tratta. Non è difficile, invece, che chi si avvicina a un volume dedicato al trust, non abbia la benché minima nozione in materia. Anche da questa considerazione, dunque, emerge la imprescindibile necessità di una iniziale definizione dell’istituto cui il presente volume è dedicato.

Con il fine, dunque, di massimizzare – per quanto possibile – la chiarezza circa l’individuazione del fenomeno giuridico di cui si intende trattare in questo volume, appare utile osservare le situazioni della quotidianità nelle quali il trust si presenta come lo strumento giuridico che pare adatto per soddisfare i bisogni e gli interessi che concretamente si manifestano. Ebbene, come si è cercato di illustrare approfonditamente nel corso della trattazione ospitata nelle pagine che seguono (ciò che qui si anticipa in estrema sintesi), il trust consiste essenzialmente nella “gestione vincolata”⁽¹⁰⁾ di un dato “patrimonio” (da intendersi, caso per caso, come: un singolo bene⁽¹¹⁾ o un singolo diritto⁽¹²⁾ oppure una pluralità di beni e/o diritti oppure uno o più rapporti giuridici, attivi e anche passivi⁽¹³⁾) in quanto si tratta di un patrimonio destinato al perseguimento degli

⁽¹⁰⁾ - Cfr. ALCARO, *Programma e attività nell'affidamento fiduciario e nel trust*, in *Trust*, 2021, 1, 5.

⁽¹¹⁾ - Si pensi, ad esempio, al caso di un bene immobile o al caso del denaro: ovviamente, l’espressione “bene” è usata per semplicità espositiva in quanto, in effetti, l’oggetto del vincolo non è il “bene” ma il “diritto” avente a oggetto un dato bene (ad esempio, il diritto di proprietà, il diritto di nuda proprietà, il diritto di usufrutto, eccetera). In sostanza, quando si utilizza l’espressione “bene”, essa deve intendersi nel senso dell’art. 810 c.c., e cioè della norma secondo cui i «beni» «sono le cose che possono formare oggetto di diritti».

⁽¹²⁾ - Si pensi, ad esempio, al caso di un diritto di credito, di una quota di partecipazione al capitale di una società, di uno strumento finanziario.

⁽¹³⁾ - Si pensi, ad esempio, al caso di una posizione contrattuale, che consta di un fascio di diritti e di obblighi verso la controparte contrattuale. Oppure, si pensi, sempre ad esempio, al caso di un’azienda che (nella complessità delle sue componenti attive e passive) sia vincolata in trust da un imprenditore; oppure, al caso di un’eredità che sia vincolata in trust per effetto di una disposizione testamentaria in tal senso.

«*obiettivi*»⁽¹⁴⁾ indicati dal soggetto⁽¹⁵⁾ (in italiano: il “disponente”; in inglese: il *settlor* o il *trustor*)⁽¹⁶⁾ che istituisce il trust stesso e ne detta il “programma”⁽¹⁷⁾; costui è, nella massima parte dei casi, anche il soggetto che si priva della titolarità del patrimonio occorrente (e perciò destinato) all’attuazione del programma delineato nell’atto istitutivo del trust.

La gestione del patrimonio *vincolato* in trust (e *destinato* all’attuazione del programma dettato dal disponente al fine del conseguimento degli «*obiettivi*» da costui perseguiti mediante l’istituzione

⁽¹⁴⁾ - In inglese: «*the objects of the trust*»; in francese: «*des objectifs du trust*». Si prende, cioè, a prestito un’espressione contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. a), Convenzione dell’Aja del 1985, di cui appena oltre.

⁽¹⁵⁾ - Alla figura del disponente è dedicato un compiuto approfondimento nell’apposito Capitolo 6 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽¹⁶⁾ - Sotto il profilo dell’individuazione del cosiddetto “titolare effettivo”, nel trust si intendono tali tanto il disponente quanto il trustee e il beneficiario: cfr. l’art. 22, comma 5, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”), la «*titolarità effettiva del trust*» è attribuita alle persone che rivestono il ruolo «*del costituente o dei costituenti*» (vale a dire, del disponente), «*del fiduciario o dei fiduciari*» (vale a dire, del trustee), «*del guardiano o dei guardiani*» oppure ogni «*altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust*» o «*di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi*». La normativa regolamentare inerente alla comunicazione dei dati inerenti alla titolarità effettiva del trust è recata dal dm (Economia e Finanze) 11 marzo 2022, n. 55.

Cfr., in materia, FRASCARELLI, *L’adeguata verifica*, in Lupoi (a cura di), *I trust*, in *Il Foro Italiano - gli speciali*, 3/2023, Piacenza, 2023, 119; GIULIANI, *Il registro dei titolari effettivi*, in Lupoi (a cura di), *I trust*, in *Il Foro Italiano - gli speciali*, 3/2023, Piacenza, 2023, 149; LUPOI F.R.-GIULIANI, *La figura del beneficiario nella normativa antiriciclaggio*, in *Trusts*, 2024, 334.

Sul tema del trattamento dei dati personali con riferimento ai trust, cfr. LATROFA, *Il GDPR sulla privacy e i trustee italiani*, in *Trusts*, 2023, 542.

⁽¹⁷⁾ - Cfr. Trib. Milano, 16 febbraio 2021, n. 513, in *Giur. It.*, 2021, 10, 2149, con nota di COTTINO, *Ancora su questioni in tema di società di persone e di responsabilità degli amministratori*; in *Trust*, 2021, 6, 716, secondo cui il trust è «un insieme di beni e rapporti patrimonialmente aggregati all’effetto di dar vita a un patrimonio separato dal patrimonio del disponente e destinato al fine stabilito dalle parti. Esso è caratterizzato dall’affidamento dei beni o rapporti a un trustee al quale [...] essi sono intestati, in veste di loro proprietari temporanei, con il potere di amministrarli e/o di disporre in conformità alle disposizioni del contratto istitutivo».

del trust) compete a un soggetto denominato *trustee*⁽¹⁸⁾ (altro vocabolo che si suole non tradurre in italiano, come oltre si vedrà), il quale viene inizialmente⁽¹⁹⁾ nominato dal disponente e che, per attuare la gestione cui egli deve provvedere, ottiene la titolarità del patrimonio che deve essere oggetto di detta sua gestione. Per esplicitare che la gestione del patrimonio vincolato in trust da parte del trustee è finalizzata al perseguimento dell'«*obiectiv[o]*» indicato dal disponente nell'atto istitutivo del trust, si ricorre spesso all'espressione “gestione fiduciaria”, con la quale si intende significare che il trustee si trova in una posizione di “potere-dovere” rispetto a detto patrimonio (ciò che differenzia assai la situazione del soggetto che sia titolare del diritto di piena proprietà di un dato bene – il quale invero ha il «*pieno ed esclusivo*» «*diritto di godere e disporre*» del bene di cui è proprietario, ai sensi dell'art. 832 c.c. – dalla situazione di titolarità spettante al trustee con riguardo al patrimonio vincolato in trust)⁽²⁰⁾: vale a dire, il “potere” di amministrare tale patrimonio in funzione dell'adempimento del “dovere” di perseguire il predetto «*obiectiv[o]*».

L'«*obiectiv[o]*» al cui perseguimento l'operato del trustee viene finalizzato dal disponente può consistere nell'attribuire un vantaggio (si pensi, ad esempio, all'organizzazione del passaggio generazionale nell'azienda di famiglia) a uno o più soggetti (i quali sono definiti come i “beneficiari” del trust)⁽²¹⁾; oppure può consistere nel perseguimento di un certo scopo⁽²²⁾ (si pensi, ad esempio alla costruzione, gestione e manutenzione di una pubblica infrastruttura) a

⁽¹⁸⁾ - Alla figura del trustee è dedicato un compiuto approfondimento nell'apposito Capitolo 7 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽¹⁹⁾ - La materia inerente a dimissioni, revoca e decesso del trustee è oggetto di compiuta trattazione nell'apposito paragrafo 3 (e seguenti) del Capitolo 7 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽²⁰⁾ - Cfr. Cass., 22 marzo 2022, n. 9173, in *One Legale*, Wolters Kluwer, secondo cui «il trustee, pur acquistando la proprietà dei beni conferiti nel trust, non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito».

⁽²¹⁾ - Alla figura del beneficiario del trust è dedicato un compiuto approfondimento nell'apposito Capitolo 8 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽²²⁾ - Alla fattispecie del trust “di scopo” è dedicato un compiuto approfondimento nell'apposito paragrafo 2. del Capitolo 8 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

prescindere dal fatto che, perseguendo tale scopo, si abbia il beneficio di uno o più specifici soggetti.

In sintesi, come oltre si cercherà di dimostrare, il trust può efficacemente esser preso in considerazione (come strumentazione di plausibile ed efficace utilizzo) ogni qualvolta, nella concretezza della vita quotidiana, vi sia una situazione nella quale un soggetto (quello che può assumere la qualità di disponente) abbia un «*obiettiv[o]*» da conseguire mediante la gestione vincolata di un dato patrimonio (inteso nell'accezione appena sopra esplicitata) e ritenga che tale «*obiettiv[o]*» sia meglio perseguibile (o non sia affatto perseguibile se non) affidando la gestione di quel patrimonio al trustee di un trust.

È, ad esempio, (i) il caso del genitore di un figlio disabile, il quale intenda destinare un dato capitale alle esigenze di vita del disabile stesso per il tempo in cui il genitore (per sopravvenuta incapacità o per decesso) non vi possa più provvedere da sé; (ii) il caso del proprietario di una prestigiosa villa contenente una importante collezione d'arte che voglia trasformare tale patrimonio in un museo dopo il suo decesso; (iii) il caso dei soci di una società per azioni che, affidando congiuntamente a un terzo imparziale (la titolarità delle proprie azioni e quindi) il proprio voto, intendano con ciò risolvere l'ingessatura che altrimenti potrebbe verificarsi nell'assemblea della s.p.a. da essi partecipata qualora si verificasse uno stallo decisionale; (iv) il caso del titolare di un cospicuo patrimonio finanziario che, nel timore di mancare prematuramente ai vivi lasciando discendenti in giovane età, intende perseguire un obiettivo di gestione unitaria e di protezione di detto patrimonio fino a che detti discendenti non abbiano una maturità sufficiente per occuparsene in prima persona; eccetera⁽²³⁾.

Dovrebbe esser abbastanza chiaro, già a questo punto, che il trust è istituto che non ha eguali⁽²⁴⁾ nell'ordinamento giuridico italiano in quanto (per la ragione che è un ordinamento tradizionalmente impostato sul principio della pienezza⁽²⁵⁾ del diritto di proprietà, incompatibile, quindi, con un concetto di proprietà non orientata

⁽²³⁾ - La materia inerente ai possibili utilizzi del trust è oggetto di compiuta trattazione nell'apposito Capitolo 11 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽²⁴⁾ - Cfr. PARDOLESI, *Il trust quale flusso giuridico*, in Lupoi (a cura di), *I trust*, in *Il Foro Italiano - gli speciali*, 3/2023, Piacenza, 2023, 13, ove si osserva che il trust si è presentato nel nostro ordinamento come il «frutto della percezione di soluzioni efficienti a temi rispetto ai quali il nostro ordinamento era inadeguato».

⁽²⁵⁾ - Come è già stato osservato, nell'art. 832 c.c. si afferma che la caratteristica saliente della posizione giuridica del proprietario è che egli ha un diritto di godimento e di disposizione delle sue cose «*in modo pieno ed esclusivo*».

nell'interesse del proprietario) non esiste⁽²⁶⁾ un altro strumento che consenta a un soggetto di affidare la titolarità e la gestione di un dato patrimonio ad altro soggetto, affinché quest'ultimo agisca (avendo un obbligo in tal senso) in modo da perseguire gli obiettivi che il soggetto affidante ha delineato (amministrando quel patrimonio nel senso programmato dal soggetto affidante stesso).

Volendo esprimere tutti questi concetti utilizzando un linguaggio più tecnico, al fine di giungere a una definizione di "trust" comprensibile nel nostro sistema giuridico e in esso valevole, appare opportuno suggerire il compimento del seguente "percorso" argomentativo, ricorrendo alla cosiddetta teoria delle «tre certezze»⁽²⁷⁾, secondo la quale, per aversi un trust:

a) in *primo luogo*, occorre che un soggetto (il disponente) esprima la volontà di dar origine a quella situazione giuridica che, nel nostro ordinamento, è contemplata e disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 1985, in quanto essa è il *corpus* normativo che, come oltre si approfondirà⁽²⁸⁾, stabilisce (*i*) quali siano le caratteristiche della fattispecie, denominata "trust", cui si rendono applicabili, in Italia, le regole contenute nella Convenzione stessa (al riguardo, l'art. 2, comma 1, Convenzione dell'Aja sancisce che «[a]i fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto *inter vivos* o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee

⁽²⁶⁾ - L'osservazione degli istituti affini al trust regolamentati dalla legge italiana e delle loro differenze con il trust è oggetto di compiuta trattazione nell'apposito Capitolo 11 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽²⁷⁾ - Sul tema delle «tre certezze» intese come i presupposti necessari e sufficienti per la sussistenza di un trust, cfr. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, 42.

La teoria delle tre certezze trae origine da un precedente piuttosto risalente, *Knight v Knight* [1840] 3 Beav 148, e si fonda sulla *certainty of intention* (la sussistenza di una volontà), sulla *certainty of subject matter* (la sussistenza di un patrimonio) e sulla *certainty of object* (la sussistenza dell'obiettivo di attribuire un patrimonio ai beneficiari del trust o di finalizzare il patrimonio al perseguimento di uno scopo). Questi concetti sono sviluppati nel corso di tutta la trattazione contenuta nelle pagine che seguono e, in particolare, nel paragrafo 1. del Capitolo 5 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽²⁸⁾ - L'analisi della Convenzione dell'Aja e della sua rilevanza nel nostro ordinamento è oggetto di compiuto approfondimento nel Capitolo 2 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.